

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 06 settembre 2016, n. 1412

**Preso d'atto del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, predisposto ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal Comune di Castellaneta (Ta) – Approvazione bozza di Convenzione tra Regione Puglia e Comune di Castellaneta: L.r. 23 giugno 2016, n. 15, come modificata dall'art.17 L.r. 23/2016.**

Il Presidente della Giunta Regionale dott. Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile A.P. *Governance del Sistema delle Autonomie Locali*, confermata dal Dirigente della Sezione *Raccordo al sistema regionale* e dal Segretario Generale della Presidenza, riferisce.

La legge regionale 23 giugno 2016, n. 15 recante: *Istituzione fondo di rotazione a sostegno degli enti locali per prevenire il dissesto finanziario e assicurare la stabilità finanziaria* ha istituito un fondo di rotazione denominato *Fondo di solidarietà*, per sostenere interventi in favore degli enti locali strutturalmente deficitari.

Il *Fondo di solidarietà* consente agli enti locali richiedenti di attingere a un contributo regionale straordinario, a titolo di anticipazione, al fine di prevenire il dissesto finanziario e concorrere alla stabilità finanziaria.

Il *Fondo* è alimentato mediante lo stanziamento di risorse regionali e dal rientro delle somme degli enti richiedenti che ne hanno beneficiato sulla base di criteri di accesso al *Fondo* definiti nella legge di bilancio.

Le risorse del *Fondo di solidarietà* sono stanziare nel bilancio regionale in misura variabile per ciascun esercizio finanziario di riferimento, in considerazione del numero delle domande di accesso dei comuni richiedenti e della disponibilità di bilancio.

Il comma 4 dell'articolo 1 della citata legge regionale n.15/2016 disciplina le procedure per il rientro delle risorse del *Fondo di solidarietà* in un periodo massimo di dieci anni, decorrenti dall'anno successivo a quello della prima erogazione, secondo le modalità stabilite in una apposita convenzione da stipulare con la Regione Puglia e sottoporre all'approvazione della Giunta regionale. Sulle risorse colà anticipate, con decorrenza dalla data di effettiva erogazione delle somme, sono dovuti gli interessi, con periodicità annuale, calcolati con un tasso d'interesse pari al tasso debitore convenzionalmente dovuto dalla Regione Puglia al proprio tesoriere per le anticipazioni di tesoreria.

Gli enti locali richiedenti per accedere al beneficio del *Fondo di solidarietà* predispongono, quale presupposto necessario, un piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), per la dovuta presa d'atto della Giunta regionale.

La norma finanziaria di cui al comma 4, articolo 3, della citata legge regionale n.15/2016, come modificata dall'art. 17 della legge regionale 9 agosto 2016, n. 23 *“Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018”*, stabilisce che il *Fondo di solidarietà* ha natura suppletiva, in quanto operante anche in via complementare qualora non sussistano altre idonee forme di garanzia specifiche statali o regionali, in qualunque modo denominate, che consentono l'integrale copertura delle posizioni debitorie per cui l'ente locale interessato richiede il contributo.

In sede di prima applicazione, l'articolo 4 della menzionata legge regionale n.15/2016, dispone la destinazione delle risorse, come individuate dall'articolo 3, in favore del Comune di Castellaneta, unico beneficiario, per finanziare il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, approvato ai sensi dell'articolo 243-bis del d.lgs. 267/2000.

Il Comune di Castellaneta, con nota prot. 17309 del 29.06.2016, ha comunicato a questa Regione che il Consiglio comunale con Deliberazione n. 20 del 12.04.2016 ha approvato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, predisposto ai sensi dell'articolo 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Lo stesso Comune trasmetteva in data 05/07/2016 la Deliberazione consiliare n. 1 del 14.01.2016 di avvio delle procedure di riequilibrio finanziario pluriennale e la menzionata Deliberazione di Consiglio comunale n. 20/2016 di approvazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, entrambe acquisite al protocollo della Sezione Enti Locali al n. AOO\_092/352 del 05/07/2016.

Con la predetta nota prot. 17309/2016, il Comune di Castellaneta ha richiesto all'Ente Regionale di accedere, ai sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 4, comma 1 della l.r. n.15/2016, al beneficio del *Fondo di solidarietà*, per un importo di euro 2 milioni, in un'unica soluzione, da restituire in dieci anni a decorrere dall'anno successivo a quello della prima erogazione, fatta salva la riserva espressa da parte dello stesso Comune di presentare istanza ai sensi dell'art. 4 del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, quando saranno rese note le procedure telematiche previste dalla norma e il contestuale impegno a comunicare alla Regione Puglia l'eventuale inserimento dell'ente locale nella graduatoria nazionale, l'eventuale assegnazione di risorse statali, nonché la restituzione immediata di quanto ricevuto dalla Regione nell'ipotesi in cui l'intervento statale garantisca l'integrale copertura del debito.

Conseguentemente, si rende necessario che la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della citata legge n. 15/2016, sulla scorta degli atti e documenti trasmessi dall'Ente comunale, prenda atto del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale redatto dal Comune di Castellaneta, ed approvi la bozza di convenzione, secondo le modalità ivi concordate, per la stipula con la Regione Puglia.

Al dirigente della Sezione regionale competente in materia di enti locali, in conformità a quanto disposto al comma 2, art. 2 della legge n.15/2016, è demandata l'assunzione degli atti finalizzati all'erogazione, in un'unica soluzione, delle risorse del *Fondo di solidarietà*, aventi uno specifico vincolo di destinazione.

Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni finanziarie di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 dalla menzionata legge, con la deliberazione di Giunta regionale n. 1010 del 7 luglio 2016 sono stati istituiti nel bilancio vincolato, nell'ambito del Centro di Responsabilità Amministrativa 04.01 — Segreteria Generale della Presidenza, Sezione Enti Locali, ridenominata Raccordo al sistema regionale - il capitolo di spesa 1010050 - *Fondo di solidarietà a sostegno degli enti locali deficitari - L.r. n. 15/2016*, nell'ambito della missione 18 programma 01 titolo 03 assegnando, in termini di competenza e cassa, una dotazione finanziaria per l'esercizio 2016 di euro 2 milioni con corrispondente variazione in diminuzione dello stanziamento della missione 20, programma 01, titolo 1, capitolo 1110030 — *Fondo di riserva per le spese impreviste* - ed il capitolo di entrata 50300000 - *Recuperi fondo di rotazione in favore degli enti locali deficitari - L.r. n. 15/2016*, nell'ambito del titolo 5, tipologia 3, categoria 1, attraverso il quale sono introitate le restituzioni delle somme erogate dalla Regione Puglia di cui al comma 4 dell'articolo 1.

#### **COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii.**

Il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui al comma 710 e seguenti dell'art. unico della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016).

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in quanto rientra nella fattispecie prevista dall'art. 4, comma 4, lett. f) della Lr. 7/1997.

**LA GIUNTA**

- Udita la relazione del Presidente della Giunta Regionale;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di fare propria la relazione del Presidente della G.R. che si intende integralmente riportata;
2. di prendere atto del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale - ALLEGATO "A" - parte integrante del presente provvedimento, predisposto dal Comune di Castellaneta (TA) ai sensi dell'articolo 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 12.04.2016;
3. di approvare la bozza di convenzione - ALLEGATO "B" - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di rinviare all'approvazione della legge di bilancio, per i successivi esercizi finanziari, la puntuale definizione dei criteri di accesso al *Fondo di solidarietà*, atteso che in sede di prima applicazione, le risorse regionali, come individuate dall'articolo 3 della l.r.n.15/2016, sono destinate in favore del Comune di Castellaneta, unico beneficiario, per finanziare il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, approvato ai sensi dell'articolo 243-bis del d.lgs. 267/2000.
5. di autorizzare il Segretario Generale della Presidenza e il Direttore del Dipartimento *Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione* alla sottoscrizione della convenzione da stipulare con il Comune di Castellaneta (TA);
6. di autorizzare il Dirigente della Sezione *Raccordo al sistema regionale* ad adottare le determinazioni di impegno e di liquidazione e contestuale accertamento di entrata nei termini previsti dal comma 2, art. 2 della l.r. n. 15/2016, nonché, dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria - punto 5.5 riferito alle concessioni di credito - di cui all'All. 4/2 del d.lgs 118/2011 e ss.mm.ii.;
7. di prendere atto di quanto riportato nella sezione copertura finanziaria;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il segretario della Giunta  
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta  
dott. Michele Emiliano



# COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

## DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.ro 20 Reg. Gen.	<b>OGGETTO:</b> Approvazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale ex art. 243bis D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.
Data 12/04/2016	

L'anno DUEMILASEDICHI, il giorno DODICI del mese di APRILE, con inizio alle ore 12,15, presso la Sala Consiliare on. G. Semeraro nella Residenza Municipale, alla prima Convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Sig.ri Consiglieri a norma di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'inizio della trattazione del presente argomento all'o.d.g. risultano:

GUGLIOTTI Giovanni - SINDACO	PRESENTE	ROCHIRA Walter	PRESENTE
CASSANO Annibale	PRESENTE	RUBINO Leonardo	PRESENTE
D'AMBROSIO Michele	PRESENTE	SCARATI Cosimo	ASSENTE
DE BELIS Agostino	ASSENTE	TRIA Tommaso	PRESENTE
DESCRIVO Marisa	ASSENTE	TROVISI Carmela	PRESENTE
IGNAZZI Stefano	PRESENTE	TUCCI Simonetta G.	PRESENTE
LORETO Rocco Vito	PRESENTE		
LOSPINUSO Carmelo	PRESENTE		
NARDULLI Carlo	PRESENTE		
PERRONE Vito	PRESENTE		
ROCHIRA Giuseppe Fiore	PRESENTE		

ASSEGNATI 17  
IN CARICA 17

PRESENTI 14  
ASSENTI 3

Rilevato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. NARDULLI Carlo, nella sua qualità di PRESIDENTE e dichiara aperta la seduta premettendo che sulla proposta sono stati resi i pareri ex art. 49 del D.Lgs 267/2000.

Assiste e partecipa il Sig. DE BONIS dr. Paolo Giovanni in qualità di SEGRETARIO Generale.  
La seduta è pubblica.

1 Jel

Preliminarmente si dà atto che:

- durante la discussione fa ingresso in Consiglio la cons. Descrivo, Presenti 15.
- alle ore 15,28, a causa dell'interruzione dell'energia elettrica, unanimemente, su proposta del Presidente viene sospesa la seduta.

Prima della votazione sulla sospensione il cons. Loreto abbandona l'aula per cui risultano presenti 14 cons.

Alle ore 16,00, Il Presidente dispone l'appello nominale dei presenti a cura del Segretario.

Risultano assenti i cons.: De Bellis, Ignazzi, Loreto, Scarafi e Tria.

Presenti 12 cons.

Dopo le dichiarazioni riportate in stenotipia, fatte dal cons. Rochira G., lo stesso abbandona l'aula insieme ai cons. Rubino e D'Ambrosio.

Presenti 9 cons.

Relaziona il Sindaco.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi resi durante la trattazione del presente ordine del giorno, allegati al presente atto;

#### PREMESSO:

- che il Consiglio Comunale, con atto n. 18 del 04/05/2015, ha approvato il rendiconto della gestione 2014 e suoi allegati, munito del parere favorevole dell'organo di revisione;
- che con deliberazione n. 51 del 4/05/2015 la Giunta comunale ha proceduto al riaccertamento straordinario dei residui;
- che con deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 18/06/2015 è stato ripianato il disavanzo tecnico derivante dal riaccertamento straordinario dei residui;
- che con successiva deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 30 luglio 2015 il ripiano è stato rideterminato;
- che il Consiglio Comunale, con Deliberazione n. 31 del 19/08/2015 ha approvato il Bilancio annuale di previsione 2015, il Bilancio pluriennale 2015/2017 e la Relazione previsionale e programmatica 2015/2017;
- che, con successiva deliberazione n. 1 del 14/01/2016, lo stesso Consiglio Comunale ha approvato il ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale ai sensi dell'articolo 243 bis del TUEL;
- che la suddetta deliberazione consiliare è stata trasmessa, entro i termini di legge, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Puglia ed al Ministero dell'Interno - Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per la Finanza Locale;
- che, nella suddetta deliberazione, è stata riportata la situazione finanziaria in cui versa il Comune di Castellaneta.

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie n. 16/2012 con la quale è stata

2 feb

approvate le linee guida per l'esame e la redazione dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale che impongono, quale presupposto necessario per accedere alla procedura in esame, l'approvazione, nei termini di legge, del rendiconto della gestione e del bilancio annuale e pluriennale di previsione.

**DATO ATTO :**

- che con decreto del Ministero dell'interno del 01 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 è stato fissato al 30 aprile 2016;
- che il termine per l'approvazione del Rendiconto di gestione è fissato al 30 aprile;

**RILEVATO:**

che il comma 7 dell'articolo 243 bis del TUEL dispone: *"Ai fini della predisposizione del piano, l'Ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194"* e che *"per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'Ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima degli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori"*;

**CONSIDERATO**

- che, per ciò che attiene tutte le posizioni debitorie censite e rilevate, si è proceduto ad esperire i tentativi di composizione bonaria del debito attraverso transazioni e dilazioni di pagamento con i creditori in modo da mitigare l'esposizione debitoria rilevata e riportata, comunque, per intero nel piano finanziario di riequilibrio pluriennale;
- che, pertanto, si ritiene di portare a riconoscimento le stesse successivamente e solo a seguito dell'avvio delle predette procedure;

**PRESO ATTO** che, sulla base della ricognizione effettuata da tutti gli uffici dell'Ente e sulle risultanze di quanto detto sopra, la situazione debitoria del Comune di Castellaneta risulta essere la seguente:

Debiti extra crollo sottoposti a transazioni	€ 2.555.026,07
Debiti extra crollo post transazioni	€ 1.834.854,52
Risparmio conseguito tramite transazioni	€ 720.171,55
Debiti crollo ante transazione	€ 19.236.201,80

3 Jee

Debiti crollo post transazione	€ 10.986.600,39
Risparmio conseguito tramite transazione crollo	€ 8.249.601,41
Totale debiti da riconoscere	€ 12.821.454,91

**RILEVATO:**

- che, l'ufficio contenzioso dell'Ente, con l'ausilio dei legali costituiti nei molteplici giudizi, ha prodotto "un resoconto" del contenzioso in essere dinanzi alle diverse magistrature, sulla base delle pratiche censite, valutando la spesa complessiva, che presumibilmente potrebbe gravare sugli esercizi futuri, in € 4.072.500,16;
- che l'esposizione finanziaria complessiva dell'ente, tenendo conto di tutte le posizioni debitorie rilevate e/o potenziali, ammonta ad € 16.893.955,07;

**CONSIDERATO:**

- che, per definire l'intera situazione finanziaria, determinatasi soprattutto a seguito della notifica in forma esecutiva della sentenza del Tribunale di Lecce, con la quale il Comune di Castellaneta è stato condannato in solido alle altre parti convenute al risarcimento del danno in favore delle parti danneggiate a seguito del crollo del palazzo di Viale Verdi, è necessario fare ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, così come già deliberato dal Consiglio Comunale con la Deliberazione n. 01 del 14/01/2016;

**DATO ATTO**

- che, nelle more della formazione del Piano di Riequilibrio, questa Amministrazione ha proceduto a:
  - a) Riaccertare i residui attivi e passivi al 31/12/2015, giusta delibera di giunta comunale n. 32 del 07/04/2016;
  - b) Proporre un bonario componimento della "vertenza" con gli aventi diritto a seguito della sentenza relativa al crollo del 1985.

Ha aderito alla proposta dell'amministrazione, relativamente alle quote spettanti, il 93,49%, per una somma complessiva di € 17.983.840,28, che si è ridotta a € 9.784.150,51. Per quanto attiene la quota relativa ai soggetti che non hanno aderito alla definizione bonaria della vertenza si provvederà al riconoscimento del 45% della somma a loro spettante pari a € 563.562,68 mentre il restante 55%, pari

*G. J. J.*

ad € 688.798,84, sarà inserito nel fondo rischi da contenzioso per le successive determinazioni come da relazione del responsabile del servizio contenzioso prot. n. 17052 del 21/07/2015 ;

- c) Redigere un elenco dei Debiti Fuori Bilancio riconoscibili ai sensi della lett. a) art. 194 T.U. 267/2000 definiti con notevoli riduzioni del quantum per € 905.664,44;
- d) Redigere un elenco dei Debiti Fuori Bilancio ai sensi della lett. e) art. 194/ T.U. 267/2000 definiti con notevoli riduzioni del quantum in € 929.190,08;
- e) Accertare le passività potenziali.

- che in definitiva la situazione finanziaria dell'ente, di cui ai punti da a) a d), presenta un debito certo di € 12.821.454,91 che si propone di ripianare utilizzando le seguenti risorse finanziarie:

1. Adesione al Piano di Ristrutturazione del debito Nuova Concordia s.r.l. e Valentino Village s.r.l. in liquidazione, ai sensi dell'art. 182 bis della Legge Fallimentare per un importo complessivo di € 8.350.000,00 di cui € 3.995.550,46 da imputare ai RR.PP. rivenienti dal Bilancio Consuntivo esercizio finanziario 2014, € 121.290,20 per oneri di urbanizzazione secondaria che saranno accertabili per cassa e € 4.233.159,34 da imputare al Piano di Riequilibrio per gli esercizi finanziari 2016/ 2025, i cui patti e condizioni sono riportati nell'allegata proposta formulata dalle sopra dette Società in data 21.03.2016, acquisita al nostro prot. n. 6595 del 22/03/2016 , nell'allegata delibera di G.C. N. 27 del 4.04.2016 e nella successiva allegata nota di accettazione prot. 95/16 del 6.04.2016 acquisita al nostro prot. al n. 8093 del 06/04/2016, il cui contenuto si intende qui richiamato per formarne parte integrante e sostanziale;
2. Maggiori entrate derivanti da:
  - Residui passivi per € 166.522,90;
  - oneri di urbanizzazione € 800.000,00 (previsione relativa al primo biennio del piano);
  - IMU da Aree Fabbricabili € 907.000,00 annui;
  - quota parte alienazione beni disponibili € 1.000.000.
3. Accesso al Fondo di Rotazione di cui all'art. 243 ter del T.U. 267/2000 pari ad €. 5.143.800,00 (n. 17.146 abitanti x € 300,00).

**VISTO** il comma 6 dell'articolo 243 bis del TUEL, nel quale si dispone che *"il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate"* e deve comunque contenere:

- le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale, in considerazione dei comportamenti difforni dalla sana gestione finanziaria, accertate dalla competente sezione regionale della Corte dei Conti;
- la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, del disavanzo dell'amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'individuazione, con relative quantificazioni e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di 10 anni a partire da quello in corso;
- l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali

5 fel

per il finanziamento dei debiti fuori bilancio;

#### DATO ATTO

- che la manovra di riequilibrio finanziario pluriennale, ricadente durante il mandato dell'Amministrazione proponente, prevede il ripiano della somma di € 11.006.545,01, pari all'87,78% dell'esposizione debitoria totale pari a € 12.537.724,01 attraverso:
  - il ricorso a transazioni che garantiscano l'introito dei tributi che negli anni non sono stati versati;
  - la sottoscrizione di convenzioni con soggetti imprenditoriali operanti sul territorio che prevedano il pagamento di importi annui a favore del Comune;
  - le maggiori entrate IMU sulle aree edificabili di nuovo impianto, a seguito dell'adozione del PUG avvenuta in data 29/02/2016 con DCC n. 15;
  - oneri di urbanizzazione;
  - l'alienazione di alcuni immobili facenti parte del patrimonio comunale non destinato a finalità istituzionali;
  - il ricorso al Fondo di rotazione ex art. 243 ter del TUEL;
  - una manovra di riduzione della spesa corrente;
- che è stata operata anche una valutazione prudenziale sul fronte delle entrate correnti iscrivendo nel presente piano solo quelle risorse che hanno una reale possibilità di riscossione;

RITENUTO di dover attivare, per il tramite del servizio di controllo interno e di gestione, un costante e continuo monitoraggio delle misure programmate nella manovra di riequilibrio pluriennale attraverso le verifiche periodiche aggiuntive a quelle già imposte dall'attuale normativa;

#### CONSIDERATO

- che la procedura di cui al comma 5 dell'articolo 243 bis del TUEL prevede che il Consiglio dell'ente, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di 10 anni, compreso quello in corso, corredato dal parere dell'organo di revisione economico finanziario;
- che il suddetto piano di riequilibrio, ai sensi dell'articolo 243 quater, va trasmesso entro 10 giorni dalla data di approvazione della delibera, alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Puglia ed al Ministero dell'Interno – Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per la Finanza Locale;

PRESO ATTO che il piano di riequilibrio finanziario, redatto in base alle linee guida approvate dalla Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 16/2012, è riportato nell'allegato A della presente proposta di deliberazione, unitamente agli annessi allegati;

PRESO ATTO del Piano di Ristrutturazione del debito proposto da Nuova Concordia s.r.l. e Valentino Village s.r.l. in liquidazione, ai sensi dell'art. 182 bis della Legge Fallimentare per un importo complessivo di € 8.350.000,00 di cui € 3.995.550,46, i cui patti e condizioni sono riportati nella proposta formulata dalle

6 Jc

sopra dette Società in data 21.03.2016 (allegato B), nella delibera di G.C. N. 27 del 4.04.2016 (allegato C) e nella successiva nota di accettazione prot. 95/16 del 6.04.2016 (allegato D);

VISTI i pareri tecnico e contabile espressi dal Responsabile del settore finanziario ai sensi dell'articolo 49 del TUEL;

VISTE le attestazioni dei funzionari responsabili sull'esistenza di debiti fuori bilancio;

VISTO il parere espresso dall'organo di revisione economico - finanziario come previsto dal combinato disposto degli artt. 174, comma 1 e 239, comma 1, lett. B), articolo 243 bis comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (allegato E);

VISTO il seguente esito della votazione, avvenuta nei modi e termini di legge, riconosciuta e proclamata dal Presidente:

Consiglieri presenti e votanti: N. 9;

Assenti: N. 8 (D'Ambrosio, De Bellis, Ignazzi, Loreto, Rochira G., Rubino, Scarati e Tria);

Astenuti: N. -----

Favorevoli N. 9;

Contrari N. ---

#### DELIBERA

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del deliberato;
2. di approvare l'adesione al Piano di Ristrutturazione del debito Nuova Concordia s.r.l. e Valentino Village s.r.l. in liquidazione, ai sensi dell'art. 182 bis della Legge Fallimentare, come da allegati da B a D, autorizzando la sottoscrizione dei relativi accordi;
3. di approvare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, come da prospetto "allegato A" redatto in base alle linee guida approvate dalla Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 16/2012, il cui contenuto fa parte integrante e sostanziale del presente atto, avente per oggetto le misure da adottare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 243 bis, comma 8 e 9 del TUEL, in ordine al prefissato graduale riequilibrio finanziario per tutto il periodo 2016/2025;
4. di prendere atto delle attestazioni dei Funzionari responsabili sulla presenza di debiti allegati alla presente deliberazione;
5. di subordinare il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, censiti dai settori comunali e riconoscibili, ad avvenuta approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte del Consiglio comunale;
6. di disporre che il settore finanziario ed il servizio di controllo interno e di gestione procedano al monitoraggio delle misure di salvaguardia previste nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale attraverso una relazione e dei report periodici che dovranno essere trasmessi, entro 30 giorni dalla verifica, al Segretario Generale, all'Organo di Revisione contabile dell'Ente, al Ministero degli interni ed alla Corte dei Conti della Puglia;

7 July

7. di inviare la presente deliberazione alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Puglia ed al Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per la finanza locale unitamente al piano pluriennale di riequilibrio finanziario e degli annessi allegati.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante la necessità di provvedere all'immediato inoltro del presente atto, con successiva e separata votazione, avvenuta nei modi e termini di legge, che ha registrato il seguente esito riconosciuto e proclamato dal Presidente:

Consiglieri presenti e votanti: N. 9;

Assenti: N. 8 (D'Ambrosio, De Bellis, Ignazzi, Loreto, Rochira G., Rubino, Scarati e Tria);

Astenuti: N. -----

Favorevoli N. 9;

Contrari N. ---

#### DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

8/9

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:

**IL PRESIDENTE**

F.to NARDULLI Carlo

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to DE BONIS dr. Paolo Giovanni

SI DICHIARA che la presente copia è conforme all'originale depositata agli atti di questo Comune .



IL SEGRETARIO GENERALE

DE BONIS dr. Paolo Giovanni

SI CERTIFICA CHE la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 c. 1 L. 18/8/01 n. 267, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio il giorno 20/04/2016 e vi resterà per **15** giorni consecutivi fino al 05/05/2016.

(Prot. n. \_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/2016)

IL MESSO COM.LE



IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to DE BONIS dr. Paolo Giovanni

**ESEGUIBILITA' - ESECUTIVITA'**

- [ X ]- RESA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA



IL SEGRETARIO GENERALE  
DE BONIS dr. Paolo Giovanni

- [ ] - Decorsi 10gg. Dalla pubblicazione all'Albo Pretorio
- [ ] - Decorsi, senza esito, 15 gg. dalla richiesta di esame al difensore civico
- [ ] - Confermata da Consiglio Comunale con atto n. .... del .....

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
DE BONIS dr. Paolo Giovanni

*g fey*

ALLEGATO "B"

**CONVENZIONE****TRA**

La REGIONE PUGLIA – C.F. 80017210727 – (di seguito denominata “Regione”), con sede in Bari, via Lungomare Nazario Sauro n. 33, rappresentata dal dott. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, in qualità di “ \_\_\_\_\_”, domiciliato per la carica presso la sede della \_\_\_\_\_

**E**


il Comune di Castellaneta - C.F. - (di seguito denominato “Ente locale”), con sede in Castellaneta alla Piazza Principe di Napoli, rappresentato dal dott. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, in qualità di “ \_\_\_\_\_”, domiciliato per la carica presso la sede comunale

**PREMESSO**

- che la Regione Puglia, con l.r. 23 giugno 2016, n. 15 recante “Istituzione fondo di rotazione a sostegno degli enti locali per prevenire il dissesto finanziario e assicurare la stabilità finanziaria”, ha istituito in favore degli enti locali deficitari un fondo di rotazione denominato Fondo di solidarietà che consente agli enti locali di attingere a un contributo regionale straordinario, a titolo di anticipazione, al fine di prevenire il dissesto finanziario.
- Il Fondo di solidarietà è alimentato attraverso lo stanziamento di risorse regionali e dal rientro delle somme degli enti richiedenti che ne hanno beneficiato sulla base di criteri di accesso al Fondo definiti nella legge di bilancio, basati su cause imprevedibili ed eccezionali.

10 jey

- Le risorse del “Fondo di solidarietà” vengono stanziare nel bilancio regionale in misura variabile per ciascun esercizio finanziario di riferimento in considerazione del numero delle domande di accesso dei comuni richiedenti e della disponibilità di bilancio.
- Gli enti locali richiedenti provvedono alla restituzione del “Fondo di solidarietà” in un periodo massimo di dieci anni, decorrenti dall'anno successivo a quello della prima erogazione, secondo le modalità concordate in una apposita convenzione da stipulare con la Regione Puglia. Le anticipazioni di cui alla presente legge seguono piani di erogazione e di ammortamento secondo quanto stabilito nella predetta convenzione. Sulle anticipazioni di cui al presente articolo, con decorrenza dalla data di effettiva erogazione delle somme, sono dovuti interessi, da corrispondersi con periodicità annuale, calcolati applicando alla anticipazione da rimborsare un tasso d'interesse pari al tasso debitore convenzionalmente dovuto dalla Regione Puglia al proprio tesoriere in caso di anticipazione di tesoreria (art. 1, co. 4).
- Inoltre, gli enti locali predispongono un piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), quale presupposto necessario per accedere al beneficio del “Fondo di solidarietà” (co. 5).
- L'art. 3, co. 1 della l.r. citata dispone che “Per far fronte agli oneri derivanti dalla presente legge, per le finalità di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, nell'ambito della missione 18, programma 1, titolo 3, è assegnata, in termini di competenza e cassa, una dotazione finanziaria per l'esercizio 2016, di euro 2 milioni”.
- Ai sensi dell'art. 4, co. 1 della legge regionale citata, “In sede di prima applicazione della presente legge le risorse individuate ai sensi dell'articolo 3 sono destinate al Comune di Castellaneta (Ta) per finanziare il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, approvato ai sensi dell'articolo 243-bis



del d.lgs. 267/2000.”.

- Con nota del 29/06/2016, prot. n. 17309, il Sindaco del Comune di Castellaneta ha richiesto di “accedere al beneficio del Fondo di solidarietà per un importo di euro due milioni, in un’unica soluzione, da restituire in anni 10, a decorrere dall’anno successivo a quello della prima erogazione”. Il tutto, sulla base della premessa che “il Comune di Castellaneta ha avviato la Procedura di Riequilibrio Finanziario pluriennale con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 14/01/2016 e che con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 12.04.2016 è stato approvato il piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale ai sensi dell’art. 243 bis del D.Lgs. n. 267/2000.”.
- Secondo quanto previsto nell’art. 3, co. 4 della l.r. citata, come modificata dall’art. 17 della l.r. n. 23/2016, “Il Fondo di solidarietà ha natura suppletiva, in quanto operante anche in via complementare qualora non sussistano altre idonee forme di garanzia specifiche statali o regionali, in qualunque modo denominate, che consentano l’integrale copertura delle posizioni debitorie per cui l’ente locale interessato richiede il contributo.”.
- Nella stessa nota innanzi indicata, il Sindaco del Comune di Castellaneta ha precisato che “la scrivente Amministrazione si riserva di presentare istanza, ai sensi dell’art. 4 del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, quando saranno rese note le procedure telematiche previste dalla norma.”. Contestualmente, il Sindaco si è impegnato a comunicare alla Regione Puglia l’eventuale inserimento dell’ente locale nella graduatoria nazionale e l’eventuale assegnazione di risorse, nonché “alla restituzione immediata di quanto ricevuto dalla Regione Puglia nella remotissima ipotesi in cui l’intervento statale garantisca l’integrale copertura del debito”.

12 Jul

**TUTTO CIÒ PREMESSO**  
**LA REGIONE PUGLIA**  
**E IL COMUNE DI CASTELLANETA**  
**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

**Art. 1 - Premessa**

1. La premessa è patto e forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Art. 2 – Oggetto**

1. Ai sensi dell'art. 4, co. 1 della l.r. 23 giugno 2016, n. 15 recante "Istituzione fondo di rotazione a sostegno degli enti locali per prevenire il dissesto finanziario e assicurare la stabilità finanziaria", le risorse individuate ai sensi dell'art. 3, pari ad euro due milioni, sono destinate al Comune di Castellaneta (Ta) per finanziare il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, approvato ai sensi dell'articolo 243-bis del d.lgs. 267/2000 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 12.04.2016.

2. Ai sensi dell'art. 2, co. 2 della l.r. citata e in virtù di quanto richiesto in tal senso dal Sindaco del Comune di Castellaneta, giusta nota del 29/06/2016, prot. n. 17309, l'erogazione delle suddette risorse avverrà in un'unica soluzione. Le risorse erogate hanno specifico vincolo di destinazione.

3. L'Ente Locale si impegna a trasmettere alla Regione gli aggiornamenti al Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, approvato ai sensi dell'articolo 243-bis del d.lgs. 267/2000 e già trasmesso alla Regione, quale presupposto necessario per l'accesso al "Fondo di solidarietà", ai sensi dell'art. 1, co. 5 della l.r. n. 15/2016.

**Art. 3 – Modalità di restituzione**

1. Secondo quanto richiesto dal Sindaco del Comune di Castellaneta, giusta nota del 29/06/2016, prot. n. 17309, le parti convengono che l'Ente Locale provvederà alla restituzione delle risorse ricevute

13/09/16

ai sensi dell'articolo precedente, in un periodo di dieci anni, decorrenti dall'anno successivo a quello della erogazione delle predette risorse, secondo le seguenti modalità:

a partire dalla medesima data (giorno e mese) dell'anno successivo a quello dell'erogazione delle risorse, il medesimo giorno di ogni anno ("giorno di pagamento") per un periodo di dieci anni, l'Ente Locale provvederà a rimborsare l'anticipazione di cui sopra mediante versamento di rate annuali costanti posticipate, comprensive della quota capitale e della quota interessi.

2. Successivamente, la Regione Puglia elaborerà il piano di ammortamento a rate costanti, che verrà inviato all'Ente Locale e che costituirà parte integrante della presente convenzione.

#### **Art. 4 – Interessi**

1. Sulle anticipazioni (o somme) erogate dalla Regione Puglia, con decorrenza dalla data di effettiva erogazione delle risorse, sono dovuti interessi, da corrispondersi con periodicità annuale, calcolati applicando alla anticipazione da rimborsare un tasso d'interesse pari al tasso debitore convenzionalmente dovuto dalla Regione Puglia al proprio tesoriere in caso di anticipazione di tesoreria.

2. Qualora il parametro di riferimento del tasso debitore, rispetto a quanto previsto dalla convenzione di tesoreria, risultasse negativo, il tasso di riferimento sarà pari allo Spread della vigente convenzione di tesoreria innanzi indicata.

#### **Art. 5 – Recupero rata da parte della Regione**

1. Qualora l'Ente Locale non abbia corrisposto la rata di ammortamento secondo le modalità e nei termini innanzi indicati, la Regione provvederà a trattenere i trasferimenti a qualunque titolo dovuti dalla stessa all'Ente Locale, nella misura corrispondente alla rata non corrisposta come prevista nell'art. 3, comprensiva, altresì, degli interessi di mora di cui al successivo art. 6.



**Art. 6 – Interessi moratori**

1. Ogni somma dovuta in dipendenza della presente convenzione, non corrisposta alle scadenze stabilite, produce di pieno diritto, a favore della Regione, gli interessi di mora dalla relativa data di scadenza (inclusa) fino alla data dell'effettivo pagamento (esclusa), nella misura prevista dall'art. 1284 c.c., applicati alla sola quota capitale della rata.
2. Gli interessi di mora decorrono di pieno diritto, senza bisogno di alcuna intimazione.

**Art. 7 – Obblighi di comunicazione e obbligo di restituzione**

1. Ai sensi dell'art. 3, co. 4 della l.r. n. 15/2016, come modificato dall'art. 17 della l.r. n. 23/2016, il Sindaco dell'Ente Locale si impegna a comunicare alla Regione Puglia l'eventuale inserimento del medesimo ente nella graduatoria nazionale di cui all'art. 4 del D.L. 24/06/2016, n. 113 e la relativa assegnazione di risorse, nonché l'eventuale intervento di altra/e idonea/e forma/e di garanzia specifiche statali o regionali, in qualunque modo denominate, che consentano l'integrale copertura delle posizioni debitorie per cui l'Ente Locale ha richiesto il contributo impegnandosi, altresì, in tali ipotesi, alla restituzione immediata di quanto ricevuto dalla Regione Puglia ai sensi della l.r. n. 15/2016.
2. Restano dovuti anche in tal caso gli interessi previsti dall'art. 4 della presente convenzione.

**Art. 8 – Revoca dell'erogazione e recupero delle somme**

1. La Regione si riserva la facoltà di revocare l'assegnazione delle risorse e di procedere al recupero delle somme, comprensive di interessi, in caso di mancato rispetto, da parte dell'Ente Locale, dei termini, delle condizioni e delle modalità di attuazione della presente convenzione e di quanto nella stessa espressamente pattuito.
2. Il recupero delle somme erogate, previa contestazione all'Ente Locale di quanto sopra, avverrà con le modalità di cui all'art. 5.

15 JEP

**Art. 9 – Estinzione anticipata**

1. L'Ente Locale può estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il debito residuo. In caso di estinzione parziale, dopo aver ricevuto l'importo dall'Ente Locale, la Regione provvederà ad elaborare un nuovo piano di ammortamento.

**Art. 10 – Foro competente**

1. Qualsiasi controversia in ordine all'esecuzione e/o interpretazione della presente convenzione sarà demandata in via esclusiva al Foro di Bari.

**Art. 11 – Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle norme legislative e regolamentari, nonché alle altre disposizioni vigenti in materia.

per la REGIONE PUGLIA

per il COMUNE DI CASTELLANETA

16/9/16